

D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 [\(1\)](#) (artt. 48-50-51).

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno [\(2\)](#) [\(3\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1978, n. 146, S.O.

[\(2\)](#) Vedi, anche, il [D.L. 28 febbraio 1981, n. 36](#), il [D.L. 26 novembre 1981, n. 679](#), la [L. 23 dicembre 1982, n. 941](#), la [L. 30 aprile 1983, n. 132](#), e la [L. 1° dicembre 1983, n. 651](#). Vedi, infine, l'art. 7, [D.L. 6 gennaio 1986, n. 2](#), nonché gli artt. [1](#), [9](#), [14](#) e [15](#), [L. 1° marzo 1986, n. 64](#). Per la proroga delle disposizioni del presente testo unico al 31 dicembre 1993, vedi l'art. 17 della legge da ultimo citata.

[\(3\)](#) Per la soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno, vedi il [D.P.R. 6 agosto 1984](#). Con altro [D.P.R. 6 agosto 1984](#) (Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 217) è stata disposta l'attribuzione della gestione dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno al Ministero del tesoro, che subentra nelle obbligazioni assunte dalla Cassa medesima. Vedi, inoltre, il [D.L. 22 ottobre 1992, n. 415](#), e la [L. 19 dicembre 1992, n. 488](#).

Capo IV

Interventi per l'industrializzazione

Sezione I

Disposizioni generali

48. *Coordinamento tra leggi statali e regionali nel settore industriale.*

(Art. [16, c. 1°](#), [L. n. 183/1976](#)). Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle Province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 2, dell'[articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#), degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), degli [articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#), degli [articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#), con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dal presente Capo.

(Idem, c. 2°). In particolare le leggi regionali non possono introdurre per le attività industriali tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i territori di cui all'art. 1 né stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi del presente Capo relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entità dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato.

(Idem, c. 3°). Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'[art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62](#).

Sezione II

Consorzi e infrastrutture nelle aree e nuclei di sviluppo industriale

Rubrica I

Consorzi industriali

50. Consorzi per le aree e i nuclei.

(Art. [21, c. 1°](#), [L. n. 634/1957](#); art. [1](#), [L. n. 1462/1962](#); Art. [31, c. 3°](#), [L. n. 717/1965](#); art. [65](#), [D.P.R. n. 616/1977](#)). Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione di una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

(Art. 21, c. 2°, L. n. 634/ 1957). I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

(Art. 31, c. 2°, alinea 2°, [L. n. 717/1965](#)). I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

(Art. 8, u.c., [L. n. 555/1959](#); art. [6, c. 8°](#), [L. n. 717/1965](#); art. 4. c. 4°, [L. n. 853/1971](#); art. [65](#), [D.P.R. n. 616/1977](#)). I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente.

(Art. 4. c. 4°, [L. n. 853/1971](#); art. [1, c. 6°](#), [L. n. 853/1971](#); art. [65](#), [D.P.R. n. 616/1977](#)). Le Regioni svolgono le attribuzioni già di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. [1, comma sesto](#), della [legge 6 ottobre 1971, n. 853](#), del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. [65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#).

51. Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

(Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#) e successive modificazioni e integrazioni.

(Idem, c. 3°). I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.

(Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della [legge 3 novembre 1952, n. 1902](#), e successive modificazioni.

(Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962). Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'[articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#).

(Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.

(Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959). I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#).

(Idem, c. 5°). Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.

(Art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia.